

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo apporta disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 5 agosto 2022, n. 118, tenendo conto delle criticità emerse dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 190 del 2024, nella prospettiva del conseguimento della milestone M7-2 Riforma 1 (Missione 7 – REPowerEU) del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con riguardo all'**articolo 1**, viene operato un esplicito riferimento agli impianti di accumulo in modo da chiarire espressamente, tra l'altro, l'applicabilità, anche a tali fattispecie di impianti, delle disposizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Inoltre, si prevede l'espunzione del secondo e del terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di rimuovere le disposizioni che, facendo genericamente salva la disciplina di cui al decreto del Presidente n. 380 del 2001, erano foriere di dubbi interpretativi, suscettibili, per difetto di coordinamento con le restanti disposizioni del decreto legislativo n. 190 stesso, di dar luogo ad aggravi dei regimi amministrativi per la realizzazione dei progetti di energia da fonti rinnovabili. Giova sin da ora precisare che alla soppressione dei predetti periodi si affiancano puntuali interventi correttivi volti a rimuovere quel difetto di coordinamento di cui s'è detto poc'anzi, precisando, in relazione ai singoli regimi amministrativi, le disposizioni edilizie pertinenti e compiendo, in definitiva, un'opera di semplificazione normativa. Da tale opera – in quanto, per l'appunto, di razionalizzazione e sistematizzazione normativa – non derivano effetti finanziari negativi a carico degli enti locali coinvolti.

Le modifiche sopra indicate, avendo natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Resta fermo che le attività previste al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 190 del 2024, non oggetto di correzione, rimangono in capo alle regioni e agli enti locali che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024, precisando che la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede la possibilità di derogare al principio di interesse pubblico nelle aree individuate con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 3 è stata riveduta la declaratoria della definizione di “avvio della realizzazione degli interventi”, nell'ottica di renderla coerente con quella prevista nella decretazione di rango secondario relativa alla disciplina dei meccanismi incentivanti la produzione di energia da fonti rinnovabili e di adeguarla alla definizione di “avvio dei lavori” assunta dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (cfr., in particolare, il numero 82) del paragrafo 2.4 della citata comunicazione). E' soppressa la definizione di “piattaforma SUER”. E'

inoltre modificata la definizione di “impianto ibrido”, nonché sono introdotte le definizioni di “interventi edilizi”, “opere connesse”, “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza”. In ragione del carattere ordinamentale delle norme, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all’articolo 4 si sostituisce l’articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di recepire la disciplina già contemplata all’articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in recepimento di specifiche raccomandazioni formulate dalla Commissione europea ai fini del conseguimento della milestone M7-Riforma 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il novellato articolo 5, al comma 1, disciplina le finalità della Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili già istituita ai sensi del ridetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (la nota “piattaforma SUER”). Si precisa che i costi per le attività di realizzazione e gestione operativa della piattaforma SUER, a cura del Gestore dei servizi energetici S.p.a., sono già stati valutati in sede di adozione del decreto 23 ottobre 2024, istitutivo della piattaforma, e trovano copertura a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, come altresì indicato dall’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto istitutivo. La disposizione non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5, come novellato, al comma 2, riprendendo i contenuti dell’originario comma 1 dell’articolo 5, affida al soggetto proponente – e non già ai gestori di rete – il compito di trasmettere gli appositi modelli unici previsti per l’attività libera alla piattaforma SUER, in modalità telematica, in modo da includere anche gli interventi in attività libera; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le attività previste dal comma 3 rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che vi provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prescrive la trasmissione dei modelli unici dal soggetto proponente alla piattaforma SUER al fine di acquisire il titolo abilitativo o autorizzativo; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5, prevedendo modifiche di mero coordinamento del previgente comma 2, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5, comma 1, lettera a), modifica l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di fornire alle regioni criteri più puntuali per disciplinare, ai sensi dei successivi articoli 7, comma 3, e 8, comma 3, l’effetto cumulo. La lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 5 in argomento aggiunge un nuovo comma 4 all’articolo 6 del decreto legislativo n. 190 del 2024, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo n. 190 del 2024, il soggetto proponente è tenuto a predisporre appositi sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, allo scopo di evitare fenomeni localizzati di erosione dei suoli. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 5 hanno, pertanto, carattere ordinamentale e, in quanto tali, sono prive di effetti sulla finanza pubblica.

Relativamente alla lettera a) del comma 1 dell’**articolo 6**, di modifica dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, al numero 1) si apportano modificazioni di mero coordinamento al comma 1 del citato articolo 7; al numero 2) si integra il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024, precisando che gli interventi sottoposti al regime dell’attività libera devono essere realizzati anche nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni; al numero

3) si prevede che, nel caso in cui gli interventi ricompresi nel regime di attività libera ricadano in aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, la compatibilità degli interventi medesimi con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti è da intendersi implicita e, dunque, già acquisita; al numero 4), si apportano, infine, modificazioni all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 190 volte a prevedere che prima della realizzazione degli interventi contemplati nell’allegato A, il soggetto proponente deve aver effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo per la

effettuazione degli interventi edili che dovessero rivelarsi necessari. Si tratta, pertanto, di norme a carattere ordinamentale, che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024 ed è volto, in particolare, a confermare l'assoggettamento al regime "intermedio" della PAS, anziché al regime dell'attività libera, degli interventi elencati nell'allegato A ricadenti su beni oggetto di tutela culturale, in aree naturali protette, ivi compresi i siti della Rete Natura 2000, ovvero interferenti con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi. In accoglimento di una serie di osservazioni formulata in sede di consultazione, la lettera in menzione sostituisce il rinvio all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 operato nel testo vigente dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo oggetto di correttivo con un espresso richiamo ai vincoli a cui lo stesso comma 2 invero già intendeva fare riferimento sin dalla sua originaria formulazione. L'intervento correttivo in parola non muta, pertanto, la sostanza della disposizione interessata. Dalla misura, che riveste carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né effetti finanziari negativi a carico degli enti locali coinvolti.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, di modifica dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2024, apporta modifiche di coordinamento con la riformulazione del comma 2 del medesimo articolo 7, aventi pertanto carattere meramente ordinamentale. Inoltre, sono state previste modificazioni volte a garantire maggior lasso di tempo a beneficio del proponente per approfondimenti istruttori o integrazioni della documentazione necessari all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica nel regime dell'attività libera; la misura, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera d), di modifica del comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevede che il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021, sia riveduto in modo da ricoprendere nella piattaforma SUER tutti gli interventi sottoposti al regime dell'attività libera; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 apportate dall'**articolo 7**, comma 1, lettere a) e b), aventi carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7, comma 1, lettera c), ha introdotto il comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, chiarendo che il comune procedente in qualità di amministrazione responsabile, vale a dire il comune sul cui territorio insistono gli interventi, costituisce il punto di contatto ai sensi del vigente articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Le relative attività rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei predetti enti che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, viene chiarito che, qualora gli interventi coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Tale norma è volta ad individuare il comune procedente evitando incertezze applicative; si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Le modifiche all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024 apportate dai numeri 1), 2) 3), 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica di cui al numero 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 chiarisce la base su cui il proponente deve calcolare la percentuale da destinare al finanziamento del programma di compensazioni al comune interessato, prevedendo che il programma stesso contempli misure di compensazione dal valore non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento del "valore della produzione attesa per i primi

cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata". La riduzione della soglia percentuale minima per le compensazioni (dal 2 per cento allo 0,5 per cento) è volta a considerare il diversificato impatto, in termini di occupazione del territorio, delle tecnologie esistenti; trattandosi di compensazioni territoriali a carico dei soggetti che propongono interventi con una soglia di potenza superiore a 1 MW, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rappresenta, sul punto, che, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190 del 2024, i comuni, nel caso di interventi in PAS (regime già disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011), non beneficiavano di alcuna compensazione (essendo che le cosiddette "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ammette la possibilità di applicare misure compensative per le sole ipotesi di impianti sottoposti ad autorizzazione). La previsione di misure compensative per i casi di interventi assoggettati al regime di PAS è divenuta efficace con l'entrata in vigore, al 30 dicembre 2024, del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024; tenuto conto altresì che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, le regioni e le province autonome disponevano di un termine di 180 giorni dalla predetta data per adeguarsi alla disciplina in esso prevista, allo stato non risultano essersi generati effetti sulla finanza degli enti locali interessati. A ogni modo, l'ampliamento del range percentuale relativo alle misure compensative per effetto del presente decreto correttivo – volto, come sopra detto, a tenere conto del diverso impatto delle plurime fattispecie di interventi assoggettati alla procedura di PAS – muove dall'esigenza di correggere la disciplina vigente assicurandone la congruità rispetto all'incidenza sul territorio e sul consumo di suolo delle medesime fattispecie. Si pensi, ad esempio, al diverso consumo di suolo ed impatto territoriale di impianti fotovoltaici rispetto a quello derivante dalla realizzazione di impianti di accumulo o di interventi di modifica di impianti esistenti che non determinino alcun incremento dell'area già occupata dall'impianto originario.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 modifica il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2024 in conseguenza delle previsioni contenute nella lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 8, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Le lettere f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 7 intervengono sul procedimento di rilascio del titolo abilitativo prevedono un maggior lasso di tempo a beneficio del proponente per approfondimenti istruttori o integrazioni della documentazione necessari alla PAS; si tratta pertanto di disposizioni che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e rimane fermo che le relative attività amministrative saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 inserisce il comma 10-bis all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo che per le opere connesse ovvero per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto l'esecuzione dell'eventuale decreto di esproprio debba intervenire entro il termine, espressamente qualificato come "perentorio", di un anno dal perfezionamento della PAS. Si tratta pertanto di una norma a carattere procedimentale, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 7 novella il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo che il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro due anni, anziché entro un anno, dal perfezionamento della PAS o dall'esecuzione del decreto di esproprio; inoltre si precisa che, ai fini del computo dei termini di decadenza del titolo di PAS, non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione interventi o alla mancata conclusione dei lavori dovuti a cause di forza maggiore. Tali disposizioni, a carattere procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera

m) del comma 1 dell'articolo 7 integra il comma 12 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo che, nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi, il proponente, prima della presentazione del progetto, deve acquisire il relativo titolo edilizio. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale, che, non determina, in quanto tale, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'**articolo 8** intervengono sul procedimento di autorizzazione unica previsto all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo modifiche complessivamente volte al coordinamento tra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 190 stesso con quella in materia di edilizia. Si tratta pertanto di norme a carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 introduce il comma 2-bis all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024. La norma chiarisce, in particolare, che il punto di contatto è individuato, per i progetti di competenza regionale, nella regione territorialmente competente (o nell'ente dalla stessa delegato) e per i progetti di competenza statale nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le relative attività rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei predetti enti che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024; in particolare, e tra l'altro, si precisa che il soggetto proponente, a dimostrazione della legittima disponibilità dell'area, può allegare anche atti negoziali aventi efficacia obbligatoria. Tale previsione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 modifica il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di ricomprendersi, nell'esclusione di cui al primo periodo del medesimo comma 5, anche la valutazione di incidenza ambientale; conseguentemente, alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 è stato modificato in tal senso anche il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Si tratta pertanto di disposizioni a carattere procedurale, priva di effetti per la finanza pubblica.

La modifica del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 operata ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 prevede l'obbligo per l'amministrazione precedente di assegnare al soggetto proponente un termine (incrementato da trenta a novanta giorni) per le integrazioni alla documentazione, in luogo della mera facoltà; in ragione del carattere procedimentale della norma, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 1) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 inserisce la lettera a-bis) al comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di prevedere che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi (che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico) comprende anche la valutazione di incidenza ambientale e consegue alle modifiche apportate ai commi 5 e 6 dell'articolo 9, pertanto ha carattere meramente ordinamentale.

Relativamente ai numeri 2), 3) e 4) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8, le modifiche della lettera b), della lettera c), nonché l'inserimento della lettera c-bis) del comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 hanno carattere ordinamentale e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 5) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8, nel novellare la lettera d) del comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, ha previsto che il termine temporale in cui il soggetto proponente debba prestare le garanzie finanziarie correlate al ripristino dello stato dei luoghi sia fissato nell'autorizzazione medesima, inoltre sono stati introdotti un limite minimo e un limite massimo per le compensazioni territoriali ovvero ambientali previste dall'autorizzazione unica. Tali disposizioni hanno pertanto carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rappresenta, sul punto, che l'intervento correttivo introduce la debenza delle misure compensative come prestazione obbligatoria da parte del soggetto proponente, in luogo della mera eventualità prevista dalla vigente formulazione dell'articolo 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024; in ogni caso, in ragione della cogenza ora introdotta dalle misure in argomento non si determinano impatti negativi per gli enti locali interessati dalla realizzazione degli impianti. La formulazione della disposizione in argomento tiene conto, oltre che delle osservazioni pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore energetico nell'ambito di un'apposita consultazione scritta promossa dai Ministeri proponenti, degli spunti offerti dai legislatori regionali che, nella vaghezza della vigente formulazione della

disposizione oggetto di correttivo, hanno individuato delle soglie minime e massime per le misure compensative, con il conseguente rischio, tuttavia, di addivenire a una disciplina fortemente disomogenea sul territorio nazionale e così frapporre ostacoli a una piena concorrenza nel segmento della produzione di energia da fonti rinnovabili e al conseguimento degli obiettivi di burden sharing. La congruità dei limiti minimo e massimo delle predette compensazioni è stata valutata tenendo conto dei limiti stabiliti nel caso degli interventi in PAS e, dunque, avuto riguardo alla circostanza che, nel caso del procedimento autorizzatorio unico, vengono in considerazione impianti di maggiore potenza nonché suscettibili di richiedere forme di compensazione non solo territoriale ma anche ambientale (giova rammentare, al riguardo, che gli interventi assoggettati al regime di PAS sono quelli sotto soglia rispetto all'esperimento di valutazioni di impatto ambientale).

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 inserisce un comma 10-bis all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, ai sensi del quale, per il caso in cui sia attivata la procedura di esproprio, l'esecuzione del decreto di esproprio deve intervenire entro il termine, espressamente qualificato come "perentorio", di un anno, decorrente dall'adozione della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi; tale ultima previsione si rende necessaria al fine di garantire che le tempistiche per l'espletamento dell'autorizzazione unica – anche nella più lunga delle ipotesi – sommate a quelle occorrenti per la procedura espropriativa, siano compatibili con i tempi stabiliti dalla disciplina eurounitaria. La disposizione ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 8, nel modificare il comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, interviene sulla definizione del periodo di efficacia del provvedimento autorizzatorio unico, pertanto, ha natura procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 modifica il comma 13 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, introducendo alcune precisazioni quanto alle modalità di svolgimento della conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi relativi a talune tipologie di impianti off-shore. Trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, le stesse non determinano effetti finanziari.

Infine, ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'articolo 8 è stato abrogato il comma 14 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, in forza del quale la valutazione ambientale di un determinato progetto in materia di energia da fonte rinnovabile deve essere effettuata nell'ambito di una procedura unica; si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 inserisce l'articolo 9-bis al decreto legislativo n. 190 del 2024. Tale articolo prevede una riduzione dei termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi ivi indicati, per i quali si procede altresì alla valutazione ambientale per il solo impatto che potrebbe derivare dalla revisione della potenza.

La suddetta riduzione dei termini procedurali viene prevista anche per gli impianti geotermoelettrici di potenza inferiore a 50 MW, esclusi i progetti pilota.

Si tratta pertanto di una disciplina di semplificazione procedurale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera a) del comma 1 dell'**articolo 10**, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 modifica l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 190 del 2024, ~~espungendo il riferimento alla necessità che l'ente concedente operi una previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto da fonti rinnovabili, in quanto l'ente concedente non è in grado di svolgere tale valutazione in tale fase iniziale dell'iter. Si tratta pertanto di una disciplina di semplificazione procedurale in capo alla PA concedente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La medesima lettera modifica altresì il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024 in coerenza con le modifiche apportate dalla lettera a) del comma 1~~

dell'articolo in commento. Tale modifica ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 modifica il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024; tali disposizioni sono volte a garantire tempistiche più certe alla luce delle complessità di progettazione e analisi degli impianti e hanno, pertanto, carattere procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 modifica il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di precisare che gli oneri dovuti all'ente concedente le superfici ovvero le risorse pubbliche necessarie ai fini della realizzazione degli interventi sono dovuti dal momento della scadenza dei termini per l'impugnazione dei titoli abilitativi o autorizzatori per la realizzazione degli interventi (e non più, come originariamente previsto, dal momento della stipula della convenzione che accede alla concessione), cioè quando il titolo abilitativo o autorizzatorio diventa definitivo. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 modifica l'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo n. 190 del 2024, sopprimendo, per esigenze di coordinamento, il riferimento all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 introduce l'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo una disciplina ad hoc in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il comma 1 stabilisce che (anche) agli interventi oggetto del decreto legislativo n. 190 del 2024 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di rito abbreviato dei giudizi amministrativi per specifiche materie.

La norma, avente carattere ordinamentale ed essendo volta a richiamare una procedura già prevista a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che l'ARERA definisca, con uno o più provvedimenti, meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, a carattere decisorio, la cui gestione è attribuita ad Acquirente unico s.p.a., ai fini della riduzione del contenzioso giurisdizionale e nell'ottica di assicurare metodi "semplici" di composizione delle controversie e di agevole accesso. La norma prevede, in ogni caso, che le decisioni di risoluzione extragiudiziale delle controversie possono essere impugnate dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La norma detta altresì i principi e i criteri a cui l'ARERA si informa nella disciplina dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 2, l'ARERA stabilisce i requisiti dei conciatori. Le attività previste in capo all'ARERA rientrano nei compiti svolti dall'Autorità, che vi provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con specifico riferimento alla gestione da parte di Acquirente unico s.p.a. dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2 del nuovo articolo 12-bis, i relativi costi sono stati stimati secondo criteri, dati e parametri che tengono conto dell'esperienza sino ad ora maturata dal Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente unico s.p.a. in avvalimento di ARERA, tenendo altresì conto della specificità delle materie trattate nonché della presunta maggior complessità delle singole pratiche/procedure da gestire.

Tenuto conto dei tempi di entrata in vigore della norma, i costi in argomento sono stati stimati a partire dall'anno 2026.

I costi fissi riferiti al personale e i costi variabili sono stati stimati sul presupposto di un andamento crescente del ricorso ai meccanismi extragiudiziali nel primo triennio, indicativamente pari a 150 procedure per il 1° anno, 300 procedure per il 2° anno e 500 procedure a decorrere dal 3° anno; il terzo anno può essere

considerato come di riferimento nell’ambito di un’attività a regime (comunque variabile in base all’andamento dei volumi ipotizzati).

Nella valutazione del numero di risorse necessarie si è ipotizzata una durata dell’istruttoria pari a 1,5 giorni, nonché la gestione di circa 2 incontri di conciliazione, della durata di 1,5 ore (h) per ciascuna procedura (comprensiva del tempo di redazione del verbale).

Nella determinazione dei costi informatici (IT) – fissi – riferiti alla progettazione, sviluppo, collaudo e manutenzione (ordinaria ed evolutiva) della piattaforma informatica, sono stati presi a riferimento i costi sostenuti nel primo triennio per la Piattaforma del Servizio Conciliazione ARERA, rivalutati monetariamente a oggi.

Per la determinazione dei costi a consumo, riferiti alla gestione e al funzionamento della Parte IT (sms, otp, firme, stanze virtuali), è stato preso a riferimento il costo unitario sostenuto dal Servizio Conciliazione ARERA.

In riferimento alle risorse è stato considerato l’intero costo azienda.

Per la quantificazione dei costi per la formazione si è considerata una somma forfettaria; per ogni anno, è previsto l’ingresso di nuovo personale qualificato, a cui dovrebbe essere comunque erogata formazione specialistica. Nell’individuazione del budget (stima di massima) per la nuova organizzazione è stata contemplata una voce di costo dedicata alla formazione specialistica.

Relativamente all’eventuale collaborazione con professionisti esterni (in qualità di decisori extragiudiziali), i costi sono stati calcolati considerando una percentuale di inammissibilità delle domande pari al 20% ed il costo medio attualmente sostenuto dal Servizio Conciliazione ARERA per singola procedura conclusa (con almeno un incontro svolto). Si è ipotizzato altresì, per tale ultimo aspetto, anche un’ipotesi di costi con importo per singola prestazione più elevato (pari a 200 euro), in considerazione della presunta maggiore onerosità. Pertanto, è stato stimato un costo “a regime” di 80.000 euro annui a decorrere dal 2028.

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Note
Quota costo ammortamento	87.381	121.397	156.099	Le quote di ammortamento si trascinerebbero sino al 2030, per complessivi 100.000 euro circa.
Costi di manutenzione ordinaria	90.000	110.000	115.000	Per la quantificazione si è preso a riferimento l’andamento degli ultimi anni del Servizio Conciliazione. Tale costo dovrà esser negoziato con il fornitore (o i fornitori).
Licenze	35.000	35.000	35.000	Per la quantificazione si è preso a riferimento l’andamento degli ultimi anni del Servizio Conciliazione. Deve considerarsi come indicativo.
Totale Sistemi IT (Costi fissi)	212.381	266.397	306.099	Si riferisce alla somma delle quote di ammortamento, manutenzione ordinaria e Licenze.
Costi a consumo (sms, otp, firme, stanze virtuali)	3.000	6.000	8.000	Per la quantificazione si è preso a riferimento l’andamento degli ultimi anni del Servizio Conciliazione. Deve considerarsi come indicativo.
Totale sistemi IT (Fissi e variabili)	215.381	272.397	314.099	
Formazione	25.000	25.000	25.000	
Risorse Acquirente unico (AU)	302.715	373.292	524.650	Sono state considerate complessivamente: 4 risorse per il I anno, 5 per il II, 7 per il III (più il Responsabile).

Costi comuni (locazione, utenze – quali, ad esempio, pulizia, elettricità, gas –, altri beni e servizi)	300.000	360.000	480.000	È stata considerata, secondo l'esperienza del Servizio Conciliazione, una stima di 60.000 euro relativa ai costi comuni per ciascuna risorsa AU.
Conciliatori esterni (compenso euro 200)	24.000	48.000	80.000	
TOTALE BUDGET	867.096	1.078.689	1.423.749	

Con riferimento ai costi della Progettazione e Sviluppo e del Change Requests (c.d. manutenzione evolutiva) relativi alla piattaforma, si precisa che i medesimi sono stati inseriti in tabella sotto forma di quote di ammortamento, che si ripercuoteranno anche negli esercizi 2029- 2030 come indicato nella nota esplicativa dello schema (oltre 100.000 euro ulteriori rispetto a quelli imputati negli anni 2026, 2027 e 2028).

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	NOTE
Progettazione e sviluppo Piattaforma	219.328			Nella determinazione dei costi IT (fissi), riferiti alla progettazione, sviluppo, collaudo e manutenzione evolutiva della piattaforma informatica, sono stati presi a riferimento i costi sostenuti nel primo triennio per la Piattaforma del Servizio Conciliazione ARERA, rivalutati monetariamente ad oggi.
Change requests	42.815	102.049	104.105	

Agli oneri derivanti dalle attività sopra indicate, pari a 867.096 euro per l'anno 2026, 1.078.689 euro per l'anno 2027 e 1.423.749 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha istituito presso CSEA un fondo alimentato da una quota del gettito delle tariffe elettriche (0,02 c€/kWh

- elemento ASVRIM) e delle tariffe del gas (0,08 c€/sm3 – elemento della componente RERET) prevedendo altresì che il MASE stabilisse gli interventi e le misure per perseguire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, da finanziarsi con le risorse del predetto fondo.

In entrambi i casi, all'ARERA è stata demandata la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni inerenti alla formazione delle risorse che alimentano il conto, dando annualmente comunicazione al Ministero delle disponibilità degli stessi.

In attuazione del citato articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai sensi dell'articolo 10.1 lett. q) dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 618/2023/R/com (Testo Integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e regimi tariffari speciali- TIPPI) l'ARERA ha istituito il Conto per lo Sviluppo tecnologico industriale al fine di finanziare gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale di cui al citato articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

La tabella riportata di seguito mostra le giacenze registrate sul conto CSTI al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del 2025 per il quale sono indicate le giacenze al 31 agosto:

Anno	Giacenze conto [€]
2022	161.004.589
2023	174.531.458
2024	211.234.523

2025	259.140.406 (*)
-------------	------------------------

(*) al 31 agosto 2025

Il conto, istituito presso CSEA da Arera, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è alimentato da quote del gettito delle tariffe elettriche (0,02 c€/kWh - elemento ASVRIM) e delle tariffe del gas (0,08 c€/sm³ – elemento della componente RE-RET) fissate dallo stesso decreto e non variate nel corso degli anni. Le entrate del conto, invece, variano negli anni, con valori attesi attorno ai 70/80 milioni di Euro/anno, secondo l'andamento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale.

Le uniche erogazioni disposte da CSEA, a valere su questo conto, derivano dalle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera d) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», le quali stabiliscono che, da tale conto, siano versate, in favore del bilancio dello Stato, quote trimestrali per un importo complessivo annuo, fissato dalla citata norma, pari a € 29.370.000,00.

A detto importo si aggiunge la quota destinata alla copertura della:

- a) piattaforma digitale per le aree idonee ex articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, stimata in 525.000 euro per l'anno 2025 e 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026;
- b) piattaforma SUER ex articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, stimata in
- c) 1.050.000 euro per l'anno 2025 e 50.000 annui a decorrere dall'anno 2026;
- d) mappatura del territorio nazionale, volta all'individuazione del potenziale nazionale e delle aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024, stimata in 810.000 euro per l'anno 2025 e 150.000 euro annui a decorrere dal 2026.

Pertanto, la dotazione del fondo risulta adeguata, come confermato dalla CSEA, ad assicurare la copertura dei costi derivanti dalla norma in argomento, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 13** modifica l'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 190 del 2024, stabilendo che sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle zone di accelerazione (oltre che, come già previsto in precedenza, nelle aree classificate idonee). La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lo stesso articolo 13, sempre intervenendo sull'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo oggetto di correttivo, ne modifica, altresì, la lettera c), numeri 1) e 2): per quanto riguarda il numero 1), introducendo precisazioni quanto alla collocazione di talune tipologie di impianti fotovoltaici galleggianti; per quel che concerne il numero 2 1) , incrementando le soglie di potenza e profondità delle sonde geotermiche a circuito chiuso per l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale regionale. Si tratta, quindi, di disposizioni di chiarificazione applicativa nonché di semplificazione procedurale per gli operatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13, infine, modifica la lettera d), numero 2) del ridetto articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, stabilendo che sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano statale anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle zone di accelerazione (oltre che, come già previsto in precedenza, nelle aree classificate idonee). La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 ha carattere ordinamentale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15 modifica l'elenco degli interventi in attività libera di cui all'Allegato A del decreto legislativo n. 190 del 2024; trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 modifica l'elenco degli interventi in regime di PAS di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 190 del 2024; trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 modifica l'elenco degli interventi in regime di autorizzazione unica di cui all'Allegato C del decreto legislativo n. 190 del 2024; trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 18 modifica l'elenco delle disposizioni abrogate unica indicate all'Allegato D del decreto legislativo n. 190 del 2024; trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.